



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6526 del 2011 proposto dalla Comunita' Ebraica di Roma, quale Ente Gestore della Scuola Media Angelo Sacerdoti, Scuola Secondaria di I Grado; e dall'Istituto "Angelo Sacerdoti", rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio legale Lubrano & Associati in Roma, Via Flaminia n. 79;

contro

-OMISSIS-e-OMISSIS-, quali genitori titolari ed esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale delle Milizie, 114; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO –ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4639 del 14 aprile -25 maggio 2011, resa tra le parti, concernente mancata ammissione agli esami di licenza media;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e del MIUR e USR Lazio;

Visto l'appello incidentale dei signori -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Enrico Lubrano per l'appellante, Balbi per delega di Parenti per gli appellati e Pizzi per il MIUR;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Lo studente -OMISSIS-, nato nel 1996, ha frequentato, nell'anno scolastico 2009 -2010, la III classe della scuola media presso la Scuola secondaria paritaria di I grado "Angelo Sacerdoti" gestita dalla Comunità ebraica di Roma.

Come rilevano le parti appellanti, e come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, al termine dell' a. s. 2008 -2009 -OMISSIS- era stato ammesso alla III classe con un giudizio a maggioranza malgrado le insufficienze in Inglese, Spagnolo, Matematica, Scienze e Scienze motorie e sportive. Il giudizio di ammissione alla III era stato motivato dal Consiglio di classe sul rilievo di un "graduale miglioramento nell'impegno, nelle conoscenze e nelle competenze", in relazione al quale si era ritenuto che l'alunno potesse superare lo stato di limitata

preparazione recuperando “le carenze tuttora presenti sia autonomamente sia partecipando alle attività organizzate dalla scuola”.

Al termine del I quadrimestre della III media-OMISSIS-ha riportato insufficienze col cinque in Italiano, Spagnolo, Storia ed Educazione civica, Matematica, Musica e Lingua Ebraica, e col quattro in Inglese e Scienze.

Alla fine del II quadrimestre sono state rilevate cinque insufficienze col cinque (Inglese, Spagnolo, Scienze, Musica e Lingua Ebraica), e una insufficienza col quattro (Matematica).

Il Consiglio di classe –che, nel corso dell’anno scolastico, aveva segnalato, alla famiglia, la situazione insufficiente dello studente, perlomeno a seguito della seduta del 17 marzo 2010 (ma la situazione d’insufficienza, sul piano del profitto, era emersa anche nel corso delle sedute del 30 novembre 2009 e del 3 febbraio 2010, come risulta comprovato dai verbali prodotti in giudizio)- ha disposto la non ammissione dell’alunno all’esame di III media in quanto “l’allievo non possiede le competenze necessarie per affrontare l’esame di III media, secondo le norme stabilite dal Ministero dell’istruzione...”.

Avverso tale provvedimento i genitori di-OMISSIS-hanno proposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio, formulando svariate censure.

La chiesta sospensiva è stata negata avendo sia il Tar del Lazio (v. ord. sez. III bis n. 3709/2010), sia questa Sezione, in sede di appello cautelare (v. ord. n. 4644/2010), ritenuto insussistente, a un primo e sommario esame, una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, e avendo in particolare considerato non irragionevole l’applicazione che l’Istituto aveva fatto della disciplina di cui all’art. 3 del d. l. n. 137 del 2008, conv. in l. n. 169 del 2008, secondo cui *“nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal*

consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline...".

-OMISSIS- risulta avere ripetuto l'anno.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha però accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato considerando il giudizio negativo illegittimo per insufficienza e genericità della motivazione, non essendo stata valutata la particolare situazione dell'alunno nella sua globalità, anche perché nello scrutinio del 9 giugno 2010 era stato evidenziato un processo di maturazione del ragazzo sia sotto il profilo del comportamento sia sotto quello della condivisione degli obiettivi; e per l'incongruità, l'illogicità, la contraddittorietà, l'incoerenza e il travisamento della valutazione compiuta dal Consiglio di classe, tanto più considerando che il giudizio negativo è stato adottato a maggioranza con uno scarto di un solo componente tra docenti favorevoli all'ammissione e docenti a essa contrari, *"senza contare –si osserva in sentenza- che tra i docenti proponenti il giudizio di non ammissione figurano docenti proponenti voto di sufficienza per la propria materia".*

Lo stesso USR Lazio –prosegue il Tar-, con nota n. 14675 del 15 giugno 2010, aveva riscontrato *"la contraddittorietà tra la votazione conseguita in alcune discipline e verbalizzazione relativa alla non ammissione e l'evidente carenza di motivazione della stessa..."*, *a nulla rilevando nella specie la successiva attività ispettiva ministeriale"* (con la quale erano state motivatamente valutate come corrette le decisioni assunte dal Consiglio di classe: v. note USR Lazio 22 giugno e 1° luglio 2010, in atti).

3. La Comunità ebraica di Roma, Ente gestore della Scuola media "Angelo Sacerdoti", e la Scuola stessa, hanno appellato la sentenza enucleando, nella motivazione della decisione impugnata, cinque profili di erroneità del provvedimento del giudice di I grado, corrispondenti ad altrettante statuizioni, che sono state contestate una a una (v. ric. app. , dalla lett. A) alla lett. E). Le parti appellanti hanno concluso con la richiesta di accogliere l'appello, annullare la

sentenza di I grado, respingere il ricorso avanti al Tar e dichiarare la legittimità degli atti impugnati in I grado. Vinte le spese.

I genitori di-OMISSIS-si sono costituiti e hanno controdedotto con una “memoria difensiva e contestuale ricorso incidentale”, notificata alle controparti il 28 novembre 2011. In particolare (v. da pag. 35 a pag. 42) è stato proposto ricorso incidentale affinché questo Consiglio, nella denegata ipotesi di accoglimento delle argomentazioni svolte dalle parti appellanti in via principale, annulli il provvedimento impugnato in primo grado, stante il contrasto sussistente tra la decisione di non ammettere lo studente all’esame di III media e i criteri di (non) ammissione all’esame medesimo elaborati dal Consiglio di classe; per avere partecipato allo scrutinio finale anche un insegnante di sostegno, un certo -OMISSIS- il quale però non ha mai prestato alcun sostegno al ragazzo; per l’incoerenza tra i voti contrari all’ammissione delle insegnanti di Ebraico e di Scienze motorie e il fatto che le insegnanti suddette avevano nel contempo proposto voto di sufficienza, col sette, per le proprie materie; per l’assenza di comunicazioni preventive inviate dalla Scuola alla famiglia in ordine al rischio di non ammissione all’esame; per non avere tenuto conto delle irregolarità, anomalie e falsità nella gestione dei registri dei singoli insegnati, tali da non avere consentito una ricostruzione coerente e attendibile della posizione scolastica dello studente.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione le appellanti in via principale hanno ulteriormente illustrato la propria posizione e all’udienza del 10 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.L’appello principale è fondato e va accolto. L’appello incidentale dei -OMISSIS- –le cui argomentazioni possono essere esaminate in modo congiunto coi motivi esposti dalle parti appellanti in via principale, venendo in discussione questioni talvolta simili, se non sovrapponibili- non può trovare accoglimento: il ricorso di primo grado era infondato e andava respinto.

Contrariamente a quanto si afferma nella sentenza, la motivazione del giudizio di non ammissione all'esame non è né insufficiente né generica, e neppure incongrua, illogica, contraddittoria o basata su fatti travisati.

In primo luogo va ribadito che –come rilevato dalla Sezione nel decidere l'appello cautelare (v. ord. n. 4644 del 2010)- l'Istituto ha applicato in maniera non irragionevole la disciplina in materia di cui all'art. 3 del d. l. n. 137 del 2008, conv. in l. n. 169 del 2008, disposizione per la quale *"nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline..."*.

Oltre a trovare corrispondenza, in termini generali e di principio, nella norma di legge che disciplina l'ammissione all'esame di Stato di terza media, il giudizio negativo impugnato in primo grado si fonda, in modo tutt'altro che illegittimo, su insufficienze diffuse, come si è specificato sopra, al punto 1. , coerentemente d'altronde con l'andamento scolastico dello studente nel corso del primo quadrimestre.

La motivazione del giudizio di non ammissione all'esame, verbalizzata nella seduta dello scrutinio finale del 9 giugno 2010 ("l'allievo non possiede le competenze necessarie per affrontare l'esame di III media, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'istruzione...") trova riscontro e va integrata, oltre che ovviamente con le votazioni di profitto specificate sopra (le cinque insufficienze col cinque, e l'insufficienza col quattro in Matematica che, secondo quanto condivisibilmente affermano le appellanti, avvalorano un generale stato di insufficienza della preparazione), coi singoli giudizi e con le valutazioni formulati nel corso dell'anno scolastico, ricavabili dalla documentazione prodotta in giudizio.

Ci si riferisce, in particolare –anche a voler prescindere dal rilievo per cui, come si è anticipato sopra, al punto 1. , lo studente era stato ammesso alla terza media con

un giudizio a maggioranza malgrado persistessero, e fosse stato presentato con, svariate insufficienze- al fatto che nel corso dell' a. s. 2009 -2010 erano state evidenziate carenze nel rendimento scolastico (anche) di-OMISSIS-nelle sedute del Consiglio di classe del 30 novembre 2009, del 3 febbraio 2010 e del 17 marzo 2010, riunioni nel corso delle quali erano state prese in esame le problematiche degli studenti insufficienti anche in funzione delle relative comunicazioni alle famiglie, ed era stato deciso d'inviare lettere di richiamo ai genitori degli alunni interessati.

Ora vero è che dal verbale dello scrutinio finale del 9 giugno 2010 risulta che l'insegnante coordinatrice, e un'altra insegnante, avevano fatto notare che nel corso del triennio si era evidenziato un processo di maturazione del ragazzo sia sotto il profilo del comportamento sia sotto quello della condivisione degli obiettivi formativi; e che nella relazione finale sulla classe III A, approvata nella seduta del Consiglio di classe del 9 giugno 2010, si era dato atto che l'alunno aveva cercato di superare le sue difficoltà, rispetto ai livelli di partenza, frequentando corsi pomeridiani di recupero nelle materie in cui era maggiormente in difficoltà, migliorando nell'attenzione e nell'impegno.

D'altra parte è vero anche che le considerazioni sul processo di maturazione dell'alunno -che in ultima analisi il Consiglio di classe non ha fatto proprie (in misura tale da indurlo ad ammettere l'alunno all'esame)- rispecchiavano opinioni personali delle due insegnanti (di Lettere ed Educazione tecnica le quali, infatti, hanno votato a favore dell'ammissione all'esame); opinioni che non possono essere addotte a sostegno di una situazione di "travisamento" o di "contraddittorietà" nell'espressione del giudizio finale tale da giustificare l'annullamento giudiziale del provvedimento conclusivo negativo. Ed è vero altresì che a fronte del riferimento al tentativo di superare le difficoltà mediante la frequenza dei corsi di recupero vengono in risalto i richiami, verbalizzati, e

tutt'altro che frutto di travisamento, a un "iter" scolastico non sempre lineare e alla permanenza di difficoltà soprattutto nell'area delle scienze matematiche.

In questo contesto, diversamente da ciò che si afferma in sentenza, la "particolare situazione dell'alunno" risulta essere stata valutata nella sua globalità, senza che il giudizio finale contestato possa ritenersi in contrasto con i criteri di ammissione all'esame deliberati dal Collegio dei docenti nella riunione del 4 maggio 2010.

Il Collegio dei docenti, ribadita la necessità di legge dei sei decimi in ciascuna disciplina, aveva ritenuto, in caso di lievi carenze facilmente colmabili, di un evidente impegno dello studente, di un suo percorso generale di miglioramento e di una sua partecipazione positiva al dialogo educativo, di poter ugualmente ammettere lo stesso, previa articolata analisi della situazione, all'esame di Stato, soggiungendo che "in caso di non ammissione ... all'esame di Stato, dovuta a numerose e gravi insufficienze, e ad uno scarso impegno da parte dello studente, ne verrà data comunicazione telefonica alla famiglia...con debito anticipo rispetto alla pubblicazione dei risultati degli scrutini".

Orbene, ferme rimanendo la ritenuta insussistenza, nel caso "de quo", di "lievi carenze facilmente colmabili" e di una "partecipazione positiva al dialogo educativo", di per sé bastevoli per giustificare la decisione di non ammettere l'alunno all'esame; l'aver fatto ricadere la posizione di-OMISSIS-nella fattispecie delle "insufficienze numerose e gravi", avuto anche riguardo alla discrezionalità tecnica riservata dalla legge ai docenti riuniti nel Consiglio di classe, l'apprezzamento dei quali riflette competenze specifiche solo da essi possedute, non vizia, sotto i profili della illogicità e del travisamento dei fatti, il giudizio dell'organo collegiale (diversamente da quanto ha considerato il Tar).

Va inoltre sottolineato che, come posto correttamente in luce dalle parti appellanti: -è irrilevante, ai fini perseguiti dai ricorrenti, la circostanza che la non ammissione all'esame sia stata votata anche da docenti che avevano proposto voto di

sufficienza per la propria materia (Cultura Ebraica e Scienze motorie -proposte di voto, sette), considerato il differente oggetto della valutazione dato che, al momento di proporre il voto per la propria materia, il singolo docente deve valutare il profitto dell'alunno soltanto nella propria disciplina, mentre al momento di concorrere a esprimere il voto ai fini dell'ammissione, o meno, alla classe successiva o all'esame di terza media, occorre avere riguardo alla situazione complessiva dell'alunno, cosicché ben può accadere che, a fronte di una valutazione positiva relativa alla propria, specifica materia, il singolo docente si renda conto del mancato raggiungimento degli obiettivi richiesti per l'ammissione dello studente alla classe successiva o all'esame di terza media. Il che è proprio quanto risulta essersi verificato nella specie con i voti, dei docenti di Cultura ebraica e di Scienze motorie, favorevoli alla non ammissione all'esame avendo gli stessi evidentemente ritenuto che, in presenza di insufficienze diffuse, l'alunno non avesse raggiunto gli obiettivi richiesti per poter accedere, attraverso l'esame di Stato, alla scuola secondaria di II grado.

L'incoerenza dedotta dagli appellanti in via incidentale dunque non sussiste;

-il giudizio di non ammissione risulta essere stato votato da sei docenti, mentre in quattro hanno dato voto favorevole all'ammissione, onde lo scarto è di due componenti e non di uno solo, come si afferma in sentenza;

-del Consiglio di classe faceva parte in modo legittimo il -OMISSIS-;

-le anomalie e le irregolarità nella gestione dei singoli registri riguarderebbero in particolare, in base agli atti e ai documenti prodotti, Cultura ebraica e Scienze motorie, nel senso però che l'alunno, a quanto consta, avrebbe riportato insufficienze e valutazioni come impreparato, distratto, ecc. ecc. : ma se il contrasto segnalato attiene alle risultanze del singolo registro, poste a confronto con le proposte di voto positive nelle due materie suddette, non è dato vedere dove stia l'interesse a vedere accolto un profilo di censura così formulato, giacché

le risultanze dei singoli registri avvalorerebbero, semmai, valutazioni finali diverse e peggiori rispetto alle sufficienze che erano state proposte. Più in generale, dall'esame dei registri personali dei singoli docenti nelle diverse materie non emergono incoerenze o contraddittorietà in relazione alle insufficienze finali riportate, e l'affermazione in ordine a una compilazione a posteriori e artefatta dei registri di classe –i quali, al contrario, confermano le insufficienze riscontrate- non appare adeguatamente comprovata;

-sulla questione "comunicazioni tra Scuola e famiglia" , in primo luogo è incontestabile, e non è stata difatti contestata, l'avvenuta comunicazione ai genitori della pagella del I quadrimestre, con le svariate insufficienze ivi contenute, e il fatto che i genitori nel marzo del 2010 erano stati informati in ordine alle insufficienze del figlio. Inoltre, dall'esame della nota del Servizio Ispettivo dell'USR Lazio del 22 giugno 2010, in atti, con la quale si conclude nel senso della correttezza delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, si ricava che dai documenti inviati risulta che i genitori di-OMISSIS-"sono stati periodicamente informati circa le difficoltà di apprendimento del figlio" . Tanto basta per considerare adempiuti gli obblighi di comunicazione Scuola / famiglia previsti. Per quanto riguarda poi la questione più specifica relativa alla asserita mancanza della preventiva comunicazione telefonica del risultato finale alla famiglia, in primo luogo appare decisivo osservare che l'eventuale mancanza dell'anzidetta comunicazione preventiva non potrebbe in nessun caso incidere in modo negativo sulla legittimità del giudizio finale. Inoltre, poiché il fine perseguito con la comunicazione preventiva, come correttamente rilevano le parti appellanti, è puramente informativo e mira a evitare lo "shock" che il giudizio finale di non ammissione potrebbe determinare in capo a genitori e alunno laddove solo al momento della esposizione dei quadri gli stessi abbiano per la prima volta conoscenza del risultato; nella specie la comunicazione telefonica da parte della Scuola, ancorché intervenuta lo stesso giorno della pubblicazione dei

quadri di fine anno, anziché il 9 giugno, vale a dire il giorno della effettuazione dello scrutinio finale, ha comunque garantito in eguale misura lo scopo di comunicazione preventiva del risultato perseguito dalla "prassi" in questione;

-infine l'USR, con la nota del 15 giugno 2010, nel chiedere all'Istituto la riconvocazione del Consiglio di classe al fine di riesaminare gli elementi di valutazione dell'alunno -OMISSIS-, "stante la contraddittorietà tra la votazione conseguita in alcune discipline e la verbalizzazione relativa alla non ammissione e l'evidente carenza di motivazione della stessa", a differenza di quanto ritenuto in sentenza (v. pag. 12) non ha riscontrato in via diretta vizi del giudizio finale, ma ha solo "recepito in via momentanea", per dir così, le affermazioni fatte dei genitori nell'esposto trasmesso all'Ufficio scolastico regionale, sospendendo però, poche ore dopo, la riconvocazione ordinata, e giungendo in seguito a concludere nel senso della conferma della correttezza delle decisioni assunte dal Consiglio di classe (v. note conclusive USR 23 giugno e 5 luglio 2010, e relazioni Servizio ispettivo 22 giugno e 1° luglio, in atti). Anche sotto questo aspetto la sentenza deve ritenersi erronea;

-infine, l'indicazione, nel verbale della seduta del 30 novembre 2009, della presenza della prof. ssa -OMISSIS-(anziché Chiara-OMISSIS-, il nome della quale viene peraltro riportato con esattezza nei verbali del 3 febbraio e del 9 giugno 2010), è chiaramente irrilevante, essendo "-OMISSIS-", come chiarito dalle parti appellanti, il cognome della madre della prof. ssa-OMISSIS-, già docente della stessa Scuola.

In conclusione, l'appello principale va accolto e, per l'effetto, previa reiezione dell'appello incidentale e in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado dev'essere respinto.

Tuttavia, attesa la particolare natura della controversia il collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. ,

eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe così provvede:

-accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che la Segreteria proceda, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)